



Azienda Ospedaliera ORDINE MAURIZIANO di TORINO

REGOLAMENTO

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DEL COMPARTO SANITA'

(aggiornamento CCIA 2016 – 2018: allegato art. 15)

Articolo 1 ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 27 del Ccnl, è fissato in 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
2. L'orario di lavoro viene ad essere articolato nel seguente modo:
 - a. distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni alla settimana, con orario giornaliero di sei ore
 - b. distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti.
Qualora sia previsto un maggior orario giornaliero per il completamento di turni programmati, lo scostamento tra l'orario stabilito e quello teorico, debitamente contabilizzato, comporta l'attribuzione di riposi compensativi.
L'eventuale introduzione del modello orario di cui al punto a) presuppone l'attivazione aziendale di specifico confronto, come previsto dall'art. 3 comma 3 lett. A del Ccnl
3. I profili orari, nell'ambito delle fattispecie di cui al precedente comma, sono diversificati nelle due seguenti tipologie:
 - ⊖ personale turnista: i turni di lavoro sono prefissati mensilmente. In caso di ritardo in entrata il recupero dovrà essere giustificato dal Responsabile della struttura e recuperato, di norma, in giornata, e comunque non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. Lo straordinario deve essere sempre autorizzato fatta eccezione per il richiamo in reperibilità.
 - ⊖ personale non turnista: non è consentito anticipare l'orario d'ingresso rispetto a quello assegnato se non in casi eccezionali debitamente motivati e concordati con il Responsabile della struttura, nell'ambito di apertura dei vari Servizi. Resta inteso pertanto che, salvo motivate eccezioni, non deve essere conteggiato agli effetti dell'orario di lavoro il periodo antecedente al normale orario di servizio. Lo straordinario deve essere sempre autorizzato, fatta eccezione per il richiamo in reperibilità.
4. Come previsto in via generale dal comma 3 lett. g) dell'art. 27 del Ccnl, i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e i dipendenti impegnati in attività di volontariato a norma delle vigenti disposizioni legislative, fermi restando i termini dell'attività lavorativa e dell'orario di lavoro contrattuale, potranno richiedere agevolazioni nella turnazione del lavoro, per potere espletare la suddetta attività di volontariato.



Articolo 2 ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO

1. A fronte di esigenze organizzative interne alle unità operative aziendali è possibile prevedere forme di orario flessibile o sperimentale, di cui verrà data informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
2. Eventuali articolazioni di orari diversi, rivestenti carattere di urgenza, dovranno essere formalizzati al dipendente in forma scritta, secondo quanto dettagliato dalla procedura aziendale in materia predisposta a cura della SC DiPSa di cui sarà data informazione alle OO.SS.
3. In ogni caso, come previsto dall'art. 5 comma 3 lett. A del Ccnl, l'articolazione dell'orario di servizio che riguardi gruppi di lavoratori e quindi influisca sull'organizzazione generale del lavoro, costituisce oggetto di confronto fra le parti
4. Viene fissato un blocco dell'orario in uscita per tutti i dipendenti, turnisti e non, al termine dell'ordinario orario di lavoro giornaliero; ciò significa che eventuale orario eccedente il debito giornaliero non produrrà un automatico straordinario o compensazione, e non verrà conteggiato come tale dalla procedura aziendale elettronica di gestione delle presenze – assenze del personale (di seguito indicata come “procedura aziendale”).
5. Soltanto con l'autorizzazione dei rispettivi Responsabili l'orario aggiuntivo verrà contabilizzato come lavoro straordinario o compensazione e potrà dare luogo al pagamento o al recupero. Pertanto, nei giorni in cui l'orario eccedente sia stato autorizzato come lavoro straordinario, deve essere apposta la specifica autorizzazione sulla procedura aziendale .

Articolo 3 LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE

1. Ai sensi dell'art. 31 del Ccnl, il ricorso al lavoro straordinario deve assumere carattere eccezionale e trovare giustificazione obiettiva in necessità indifferibili, di durata temporanea e tali da non permettere correlativi dimensionamenti di organico, e pertanto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal rispettivo Responsabile.
2. All'interno delle risorse disponibili nell'ambito del relativo fondo del Ccnl vengono individuati i contingenti orari da assegnare alle singole strutture aziendali sulla base dei seguenti criteri generali:
 - richiamo in servizio per pronta disponibilità
 - situazioni transitorie di riorganizzazione e/o attivazione di serviziI relativi budget vengono comunicati alle strutture aziendali di norma entro il 31 maggio di ciascun anno



Azienda Ospedaliera ORDINE MAURIZIANO di TORINO

3. Il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annue. Tale limite individuale potrà essere superato, in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali, preventivamente autorizzate, per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo individuale di n. 250 ore annuali.
4. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate, a domanda del dipendente, con riposi compensativi da fruire, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
5. Le prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate, sono certificate dai rispettivi Responsabili mediante specifica autorizzazione sulla procedura aziendale elettronica di gestione delle presenze – assenze del personale.
E' considerato pertanto lavoro straordinario solo l'orario eccedente il debito giornaliero o il turno di lavoro se preventivamente e formalmente autorizzato dal Responsabile e successivamente convalidato sulla apposita procedura aziendale.
6. Ai sensi dell'art. 62 del Ccnl, per quanto riguarda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si richiamano le disposizioni del medesimo art. 62 relativamente all'espletamento di prestazioni di lavoro supplementare (intendendosi con questo termine le prestazioni oltre l'orario concordato ma nel limite dell'orario giornaliero); per le prestazioni di lavoro straordinario (intendendosi con questo termine le prestazioni che superano anche la normale durata dell'orario di lavoro) si applicano le disposizioni generali sancite dalle norme del Ccnl e dagli artt. 3 e seguenti del presente Regolamento.
7. La Banca delle Ore, prevista dall'art. 40 del Ccnl integrativo del 20/9/2001, è disciplinata dall'accordo aziendale sottoscritto in data 24.10.2014.

Articolo 4 CRITERI PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO STRAORDINARIO

- 1 il pagamento delle ore di lavoro straordinario è effettuato, di norma, con cadenza mensile;
- 2 ad ogni struttura viene assegnato un *budget* di ore, sulla base delle risorse disponibili nonché della richiesta di fabbisogno presentata dal Responsabile in relazione alle esigenze di servizio e in relazione al fabbisogno di personale previsto per la struttura;
- 3 il numero delle ore assegnato alla struttura diviso per il numero dei dipendenti della struttura stessa costituisce la quota media individuale di ore a disposizione. Il Responsabile, sulla base del budget assegnato, e sentiti i dipendenti della sua struttura, dovrà attribuire il numero di ore liquidabili a ciascuno di essi.
- 4 eventuali economie di ore riscontrate all'interno di singole strutture verranno ridistribuite tenendo conto di particolari esigenze o di specifiche criticità rilevate;
- 5 fatto salvo il massimo impegno dell'Azienda rivolto ad evitare il concretarsi di tali fattispecie (con particolare attenzione al personale impegnato nei turni di



Azienda Ospedaliera ORDINE MAURIZIANO di TORINO

reperibilità), eventuali situazioni di debito orario verranno sanate attraverso compensazione con le ore già effettuate e risultanti dall'apposito contatore della procedura aziendale. In caso di carenza di ore precedentemente accumulate, il debito orario deve essere recuperato entro 30 giorni, scaduti i quali si procede al relativo recupero stipendiale.

Articolo 5 PRONTA DISPONIBILITA'

1. Il servizio di pronta disponibilità è garantito attraverso l'applicazione di un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza, annualmente predisposto dall'Azienda previo confronto con i soggetti sindacali aventi titolo.
2. La pronta disponibilità è conteggiata a minuti e non necessita di preventiva autorizzazione. Il pagamento avviene di norma mensilmente relativamente alle ore effettuate nel secondo mese precedente, salvo preventiva richiesta del dipendente di non pagamento.
3. Si conferma l'accordo aziendale già vigente (12.9.2008) in base al quale l'indennità spettante al personale effettivamente chiamato in servizio sul singolo turno di reperibilità è rideterminata (così come consentito in linea generale dall'art. 28 c. 15 del Ccnl) da 20,66 a 30 Euro lordi per ogni turno di 12 ore
4. Per il personale in pronta disponibilità, qualora l'effettiva chiamata in servizio comporti la sospensione delle undici ore di riposo; in questo caso il personale interessato deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, il recupero immediato non sia possibile, le ore di mancato riposo saranno fruito, in un'unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo

Articolo 6 RECUPERO ORE

1. Il recupero delle ore eccedenti il debito giornaliero regolarmente autorizzate è concesso, laddove possibile, a giornate intere, ovvero per periodi orari. L'utilizzo di una giornata intera di recupero ore è concessa di norma per il personale turnista; eccezionalmente per il restante personale.
2. Il recupero delle ore straordinarie deve tenere conto delle esigenze organizzative e di servizio, deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dal Responsabile e deve avvenire entro il termine massimo di quattro mesi (art. 31 comma 6 del Ccnl),



**Articolo 7
PERSONALE TURNISTA**

1. In applicazione dell'accordo sottoscritto in data 4.2.2019, il profilo orario del personale turnista sulle 24 ore delle unità di degenza sanitarie, è quello di cui al documento allegato (allegato 1); stante la non perfetta omogeneità di fruibilità della pausa psico – fisica durante il turno notturno in tutte le unità operative aziendali, ai fini dei riposi compensativi, per ogni turno notturno sulle 9,12/ 9,15 h si accumulano 110/ 113 minuti di orario aggiuntivo (290/ 293 minuti per il turno notturno sulle 12,12/ 12,15 h), con conseguente pausa notturna per il ristoro psico – fisico pari a 10 minuti
2. La programmazione dei turni notturni avviene evitando il ricorso a più 3 notti consecutive, salvo specifiche richieste provenienti dal dipendente stesso o straordinarie esigenze di servizio.
3. I turni vengono prefissati mensilmente e la programmazione mensile sarà a disposizione del dipendente, di norma, entro il giorno 20 di ogni mese, e comunque non oltre il giorno 25.
4. I riposi (ore 0 – 24) programmati mensilmente (sabato/domenica/festivi) non devono eccedere quelli previsti dal calendario; eventuali riposi aggiuntivi saranno denominati Recupero ore straordinarie o riposo compensativo. In ogni caso al dipendente deve essere garantita di norma almeno la fruizione di un riposo settimanale coincidente con la giornata domenicale nel corso del mese e di almeno 1 weekend mensile.
5. Il richiamo in servizio, che determina la mancata fruizione del riposo, deve derivare da una disposizione di servizio impartita dal rispettivo Responsabile, secondo le modalità specificate nella procedura aziendale richiamata al precedente art. 2 comma 2

**Articolo 8
PAUSA PER IL RECUPERO DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE E MENSA**

1. Come stabilito dall'art. 27 c. 4 del Ccnl, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore, il personale, purché non in turno, ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psico fisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. L'azienda garantisce il diritto alla mensa a tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, qualora l'orario di servizio coincida con l'orario di apertura della mensa, previa corresponsione del costo nella misura fissata dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. Le parti concordano che, nelle more di una definitiva interpretazione del disposto dell'art. 27 comma 4 del Ccnl da parte dei soggetti contrattuali e/o giurisprudenziali, la presente disposizione continua temporaneamente ad applicarsi anche per il personale turnista
3. L'Azienda garantisce il servizio mensa nell'ambito delle strutture aziendali.



Azienda Ospedaliera ORDINE MAURIZIANO di TORINO

4. Il diritto alla fruizione della mensa così come disciplinato nei precedenti commi è subordinato di norma all'effettuazione di un orario eccedente le 6 ore di lavoro giornaliero. Il diritto alla fruizione della mensa si può estendere anche alle ipotesi di orario eccedente le 5 ore di lavoro giornaliero solo nei casi di profili orari di servizio del personale part time che ricomprendono al loro interno l'intervallo 12.00 – 14.00, e comunque previa specifica segnalazione nell'ambito del contratto individuale.
5. La pausa per il consumo dei pasti dev'essere rilevata utilizzando gli strumenti attualmente in uso e non può comunque essere inferiore a 30 minuti.

**Articolo 9
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia ed alle norme contrattuali in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente al Contratto collettivo integrativo aziendale 2016 – 2018.



Adozione definitiva di nuovi profili orari del personale turnista delle unità di degenza sanitarie.

La modifica del profilo orario del personale turnista che lavora sulle 24 ore, nelle aree di degenza assistenziale, comporta la programmazione dei turni sulle 36 ore settimanali ed un orario dei turni con sovrapposizione degli orari di ingresso ed uscita: lo scopo è quello di attivare nuovi profili orari che rispondano a migliori criteri organizzativo-assistenziali e che consenta di migliorare la gradibilità personale e familiare dei dipendenti.

L'applicazione sperimentale del nuovo profilo è stata preceduta da una prima revisione della pianificazione assistenziale quotidiana, che è stata perfezionata anche durante e subito dopo la fase sperimentale.

Di seguito è indicata la fascia oraria, organizzabile sulle 36 ore settimanali, nel cui ambito si individua il profilo orario modificato

TURNISTA AREE di DEGENZA

A) RUOLO SANITARIO	MATTINO	POMERIGGIO	NOTTE
TURNO	7.45 h.	7.45 h.	9.15 h
ORARI	7.00-14.45	14.30-22.15	22.00-7.15
PRONTA DISPONIBILITA' (*)	7.00-19.00 ; 19.00 – 7.00		

* la pronta disponibilità diurna è prevista solo il sabato e festivi

B) OSS/ Ausiliari	MATTINO	POMERIGGIO	NOTTE
TURNO	7.42 h.	7.42 h.	9.12 h
ORARI	7.00-14.42	14.30-22.12	22.00-7.12
PRONTA DISPONIBILITA' (*)	7.00-19.00 ; 19.00 – 7.00		

* la pronta disponibilità diurna è prevista solo il sabato e festivi



Azienda Ospedaliera ORDINE MAURIZIANO di TORINO

SOLO PER PERSONALE OSTETRICO e di AREA CRITICA INTERESSATO A LAVORARE SULLE 12 ORE:

A) RUOLO SANITARIO	MATTINO/ POMERIGGIO	POMERIGGIO/ NOTTE
TURNO	12,15 h	12,15 h
ORARI RIANIMAZIONI	6.50-19.05	18.50-7.05
ORARI OSTETRICIA	7.50-20.05	19.50 -8.05

B) OSS	MATTINO/ POMERIGGIO	POMERIGGIO/ NOTTE
TURNO	12,12 h	12,12 h
ORARI RIANIMAZIONI	6.54-19.06	18.54 -7.06
ORARI OSTETRICIA	7,54-20.06	19.54 -8.06

NOTE TECNICHE

a) Sovrapposizione di 15 o 12 minuti su tutti i turni, a seconda che si tratti di personale del ruolo sanitario (infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche) o Operatori socio sanitari/ Ausiliari

b) Riposi compensativi

b1: Gli operatori diurnisti sanitari Infermieri (solo turni mattino mattino e/o pomeriggio) maturano n° 1 riposo compensativo 905 all'anno.

B2: Gli operatori diurnisti OSS, Ausiliari (solo turni mattino mattino e/o pomeriggio) esauriscono il debito orario regolarmente (non maturano riposi compensativi 905).

b3: Gli operatori turnisti ordinari Infermiere, OSS, Ausiliari (tre turni) maturano indicativamente n°1 riposo compensativo 905 ogni 4 notti lavorate.

c) Rispetto alle diverse fasce orarie, maturano i seguenti orari aggiuntivi:

c1: per ogni turno diurno sulle 7.42/ 7.45 ore, si accumulano 0/ 3 minuti di orario aggiuntivo

c2: per ogni turno notturno sulle 9.12/ 9.15 ore, si accumulano 110/ 113 minuti di orario aggiuntivo

c3: per ogni turno diurno sulle 12.12/ 12.15 ore, si accumulano 270/ 273 minuti di orario aggiuntivo

c4: per ogni turno notturno sulle 12.12/ 12.15 ore si accumulano 290/ 293 minuti di orario aggiuntivo